

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori SALVATO, CARCARINO e MARINO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul risanamento del fiume Sarno

ONOREVOLI SENATORI. — Nonostante che le condizioni del fiume Sarno e del suo bacino versante siano gravi, drammatiche, non solo in termini di degrado ma anche di inquinamento, tanto da indurre il Consiglio dei Ministri a dichiarare la zona «area ad alto rischio di crisi ambientale» (in base alla legge 28 agosto 1989, n. 305), ben poco è stato fatto per ridurre il carico inquinante e le cause principali di degrado ambientale.

In effetti il consiglio provinciale di Napoli (deliberazione n. 26 del 28 maggio 1993) ha approvato l'accordo tra enti locali (province di Napoli, Salerno e Avellino e comuni interessati) per un programma di studio e interventi. Ma da tale accordo si evince che le amministrazioni locali si sono

date tempi non definitivi di intervento, mentre non risulta che sia stato ancora definito alcun programma di recupero ambientale, nè di disinquinamento.

Si propone quindi, sia come stimolo che come supporto conoscitivo, l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che in tempi rapidi (tre mesi) permetta di acquisire i dati necessari e di verificare le possibilità concrete di rapido intervento in un'area marina già sofferente per gli apporti inquinanti che riceve.

La Commissione dovrà inoltre acquisire dati circa le responsabilità che hanno portato alla attuale situazione di grave compromissione ambientale e circa i motivi per i quali le attuali leggi in tema di tutela dell'ambiente e della salute umana siano

state, se del caso, disattese ovvero le ragio-

ni per cui, nonostante esse, non sia stato arrestato il processo di degrado ambientale.

**PROPOSTA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

Art. 1.

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta che:

a) accerti le cause e le responsabilità della attuale situazione di degrado ambientale e di inquinamento del fiume Sarno e del suo bacino;

b) acquisisca elementi conoscitivi sul contributo dell'inquinamento del fiume Sarno a quello dell'ambiente marino del Golfo di Napoli;

c) verifichi quali programmi sono in atto, ed il loro livello di attuazione, per il recupero ambientale ed il disinquinamento del fiume Sarno.

Art. 2.

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro tre mesi dal suo insediamento, presentando al Presidente del Senato della Repubblica una relazione sui risultati delle indagini svolte e sulle proposte emerse.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare.

2. Il Presidente della Commissione è nominato dal Presidente del Senato della

Repubblica al di fuori dei componenti della Commissione di cui al comma 1.

3. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 5.

1. Le sedute della Commissione sono rese di norma pubbliche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Il Presidente della Commissione può decidere, di volta in volta o per particolari fasi dell'inchiesta, di escludere tale forma di pubblicità delle sedute.

2. La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

3. I componenti la Commissione parlamentare di inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni le notizie gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute da cui sia stato escluso il pubblico, ovvero di cui la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

4. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

5. Il Presidente della Commissione riferisce al Presidente del Senato della Repubblica circa l'eventuale violazione del segreto, per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 67 del Regolamento del Senato.

Art. 6.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti a sua scelta.

Art. 7.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.